

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, GNUTTI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, MATTEJA, MAGISTRONI, FRONTINI, BAMPO, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, POLLI, CASTELLAZZI, ASQUINI, MAZZETTO, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, DOSI, PADOVAN, GUGLIELMO CASTAGNETTI

Nuove norme in materia di cessione di crediti vantati da imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 7 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lentezza con cui la pubblica amministrazione provvede al rimborso delle imposte dirette ed indirette versate ed a regolarizzare la propria posizione contrattuale e debitoria in genere sta creando notevoli problemi per l'imprenditoria in generale ed in particolare per la piccola e media impresa che ha notoriamente maggiori problemi di liquidità.

L'esempio più eclatante ci arriva dalla situazione dei rimborsi IVA. Oggi il nu-

mero dei rimborsi giacenti assomma a 358.891 per una cifra complessiva di ventitremila miliardi di lire. In tredici anni gli uffici IVA sono riusciti ad accumulare un vero e proprio *record* di arretrato, mettendo spesso a disagio le imprese a credito che sono state costrette ad indebitarsi in attesa dei rimborsi, chiamate loro malgrado ad un prestito forzoso a favore delle casse dell'erario. Il tutto mentre la concorrenza internazionale si fa ogni giorno più agguerrita ed i nostri *partner* comunitari

riescono ad ottenere dalle loro amministrazioni finanziarie i rimborsi IVA in tempi notevolmente più rapidi e quindi concorrenziali.

Con la presente proposta di legge si vuole introdurre un sistema automatico di cessione del credito vantato dalle imprese in base a titolo scaduto, che nasce e si risolve esclusivamente all'interno della amministrazione statale e degli istituti nazionali previdenziali (articolo 1).

La procedura prevista prevede che, decorsi trenta giorni dalla scadenza del credito, l'impresa possa rivolgersi alla pubblica amministrazione debitrice per richiedere il pagamento del credito vantato od eventualmente, in mancanza di disponibilità, la certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. Il rilascio della certificazione del credito da parte della pubblica amministrazione deve avvenire entro trenta giorni ed è considerato atto dovuto.

In caso di mancato rilascio della certificazione, l'amministrazione dovrà specificarne per iscritto all'impresa i motivi e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'impresa creditrice è autorizzata a ricorrere all'autocertificazione. Poiché il debitore deve essere posto in grado di conoscere chi sia divenuto suo nuovo creditore è opportuno che l'impresa specifichi all'ente debitore a quale altra pubblica amministrazione intende cedere il credito. Gli enti cessionari godono poi della facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro (articolo 2).

La cessione avviene *pro soluto*, quindi alla data di trasmissione del certificato la quota di debito dell'impresa corrispondente all'importo del credito ceduto s'intende estinta.

Naturalmente, equivalendo la cessione del credito al pagamento del debito di imposta o contributivo, alla data di emissione del certificato si devono annullare in tutto o in parte le eventuali cartelle di pagamento.

Un precedente legislativo sulla compensazione-cessione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione lo fornisce il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 (misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che vantassero crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, di essere ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tale comma 9 è stato poi abrogato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 262.

Le cessioni previste dalla presente proposta non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro (articolo 3). Per prevenire aggiramenti della norma, la presente proposta di legge prevede che nei contratti di forniture alla pubblica amministrazione debbano essere sempre indicati i termini di pagamento (articolo 4). La possibilità per le imprese di ricorrere al meccanismo di cessione viene diluito in un periodo di centottanta giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le imprese che vantano crediti, sorti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni statali o di enti pubblici sono ammesse alla regolarizzazione del pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte, dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del credito vantato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, le imprese possono rivolgersi, direttamente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soggetti debitori per chiedere il pagamento del credito vantato. In caso di mancanza di disponibilità finanziarie o in caso di qualsiasi altro impedimento al puntuale pagamento, le imprese possono richiedere al soggetto debitore la certificazione della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito stesso, indicando a quale altro soggetto previsto dalla presente legge intendano cedere il credito. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di certificazione i soggetti debitori sono tenuti al rilascio della citata certificazione o al diniego motivato della stessa.

2. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al terzo periodo del comma 1, l'istanza si intende accolta favorevolmente e l'impresa creditrice è autorizzata a ricorrere all'autocertificazione della esistenza, liquidità ed esigibilità del credito vantato.

3. I soggetti pubblici successivamente cessionari del credito hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro.

ART. 3.

1. Le cessioni di credito regolate dalla presente legge non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

ART. 4.

1. Al fine di consentire la cessione di cui all'articolo 2, nei contratti di fornitura alla pubblica amministrazione stipulati in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere sempre indicati i termini di pagamento.

2. I crediti sorti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido in data anteriore alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 6 devono ritenersi esigibili in un arco di tempo stabilito con il medesimo regolamento e comunque compreso nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1 Le disposizioni di cui alla presente legge non possono essere derogate da diversa convenzione tra le parti.

ART. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro emana, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.